

Seduta del 3 luglio 2012

Nell'ambito dell'attività consultiva:

- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito inerente l'accesso da parte di un'impresa ai documenti contabili presentati da candidati - sindaco per spese di propaganda elettorale, in particolare, un'impresa ha chiesto al Comune istante di avere copia della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese, previste per la campagna elettorale dei candidati sindaco ai sensi dell'art 30, comma 2 della legge n 81/1993, al fine di difendersi in un contenzioso in corso con un candidato - sindaco per il pagamento dei corrispettivi dei manifesti elettorali. L'ente civico ha negato l'accesso sostenendo che i citati documenti, oltre ad essere scaduto il termine di pubblicazione sull'albo pretorio (in concomitanza con il procedimento elettorale), non costituirebbero documenti formati dalla p.a. provenendo da privati e non conterrebbero alcun riferimento a rapporti contrattuali intavolati dai candidati sindaco con terze imprese. La Commissione osserva che il diniego di accesso appare illegittimo. Nel caso di specie non può negarsi l'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante a conoscere elementi inerenti il rapporto patrimoniale controverso con il candidato sindaco, come confermato anche dalla sussistenza di una vertenza giudiziale relativa al pagamento dei corrispettivi dei manifesti elettorali. Né comunque l'ente comunale ha il potere di sindacare l'utilità o il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di accesso e il manifestato diritto di cura e difesa dei propri interessi.;

- la Commissione ha poi risposto ad Ente locale su un quesito relativo all'accesso del consigliere comunale agli atti dell'organo straordinario di liquidazione. In particolare, si chiede alla Commissione se i consiglieri comunali abbiano o meno la facoltà di avvalersi della prerogativa di cui all'art 43 TUEL per l'accesso agli atti dello stesso Organo in quanto - esercitando attività "straordinaria" - non rientra nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, cui invece è funzionale il diritto di accesso riconosciuto al consigliere e, nel contempo, se debba essere pubblicato il contenuto dei provvedimenti di liquidazione delle competenze al personale, interno ed esterno all'ente locale, anche con riguardo all'entità dei compensi corrisposti. La Commissione rammenta che, ai sensi dell'art 11 co 1 del d lgs n 150/2009, la trasparenza amministrativa è intesa come "...accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ottica, "ogni amministrazione provvede altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali" (art 11 comma 4) ed ha, peraltro, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato nonché le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (articolo 11, comma 8, lettere g) e h) del d. lg. n. 150;

- la Commissione ha poi risposto ad un quesito posto da un Comune, relativo all'accesso del Consigliere Comunale alla documentazione attinente a procedimenti disciplinari dei dipendenti comunali. A fronte della istanza presentata da un consigliere comunale, per ottenere copia del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio riguardante un dipendente comunale, investito da un procedimento disciplinare (ancora in corso) avviato in esito ad un procedimento penale promosso nei suoi confronti, il Comune ha dubitato della legittimazione all'accesso del consigliere stesso, trattandosi di documenti coperti da segreto istruttorio ex art 329 cpp e comunque riservati. La Commissione ritiene che eventuali "restrizioni" al diritto di accesso del consigliere comunale, anche se interessato a conoscere atti c.d. riservati o segreti, non siano conformi alla disciplina ex art. 43 del TUEL che riconosce ampia legittimazione al consigliere comunale, tenuto peraltro al rispetto del segreto d'ufficio (arg ex Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5053). Ne consegue che il consigliere comunale ha diritto ad accedere alla documentazione in

esame, senza che possano essere opposti oscuramenti o altri ostacoli di sorta, come la notifica ai contro interessati che risulta incompatibile con l'ampia prerogativa consiliare.